



*S.C. Tecnico – Ingegneria Clinica e Sistemi Informativi ed Informatici*  
*Direttore: Arch. Antonio Benevento*  
*Tel. Segreteria 011.9026238 – fax 011.9026538*  
*e-mail: [tecnico@sanluigi.piemonte.it](mailto:tecnico@sanluigi.piemonte.it)*  
*pec: [sanluigi.tecnico@pec.it](mailto:sanluigi.tecnico@pec.it)*

## **Allegato 2**

Capitolato speciale d'appalto relativo all'accordo quadro  
per lavori di manutenzione ordinaria ed emergente edile,  
elettrica e termoidraulica dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga  
di Orbassano.- CIG 75195500F7

Il progettista

Arch. Antonio Benevento



## Premessa

L'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, di seguito denominata anche "Stazione Appaltante", al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione ordinaria ed emergente sulle opere edili, elettriche ed idrauliche, intende stipulare con un unico operatore economico un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti i lavori che si renderanno necessari per anni due dalla data di consegna dei lavori.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto e quella relativa ai singoli Ordini di lavoro che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per l'affidamento di uno o più interventi di manutenzione.

## CAPO PRIMO

### OGGETTO ED IMPORT DELL'ACCORDO QUADRO E INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

#### Articolo 1 — OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario, per l'esecuzione di tutti i lavori, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione degli immobili relativi al Presidio San Luigi Gonzaga;

L'esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative norme applicabili. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai lavori di cui al presente Accordo Quadro. In particolare l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili agli utenti del Presidio, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI e del POS.

Gli immobili dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga verranno presentati in sede di sopralluogo dai tecnici incaricati.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

#### Articolo 2 — DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo Quadro possono essere di seguito sinteticamente riassunti, in modo indicativo e non esaustivo, fatte salve le più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori:

- opere di demolizioni, incluso il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, di tramezze, murature, contro soffitti, pavimenti, sottofondi, rivestimenti sia in ceramica che in P.V.C., opere in C.A., intonaci e rinzaffi, serramenti lignei e metallici, impianti idrici ed elettrici;



- esecuzione e/o consolidamento di fondazioni, strutture portanti e simili;
- ripristino igienico edilizio dei locali sanitari e non dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga;
- ripristino edile ed impiantistico per la razionalizzazione dei locali quali degenze ospedaliere, ambulatori ecc...;
- manutenzione di edilizia conservativa dei locali dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga;
- rifacimento ed adeguamento delle coibentazioni delle zone a tetto piano, dei cunicoli, e similari;
- rifacimento di piazzali, marciapiedi e strade interne con nuovo asfalto o con blocchetti di porfido o similari, come da esistente;
- assistenza edile alle opere di trasformazione e adeguamento di impianti
- sistemazione o rifacimento di serramenti in legno, ferro e alluminio, compreso il montaggio di pareti mobili divisorie;
- fornitura e posa in opera di pavimenti in pietra dura, mastici, cemento speciale, gomma attacco cemento, gomma attacco colla, P.V.C., ceramica, grès, gres porcellanato, resina, ecc..
- rifacimento o nuova esecuzione di impianti igienico - sanitari (reti di distribuzione acqua calda e fredda e reti di scarico incluso la fornitura e posa in opera delle rubinetterie e pezzi igienici);
- rifacimento o nuova esecuzione di impianti elettrici e speciali;
- fornitura e posa in opera di vetri di ogni forma e tipo.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Servizio e saranno distintamente dettagliate, fatte salve le più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che ritiene opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

### **Articolo 3 — AMMONTARE PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 50/2016, l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stato stimato fino alla concorrenza di € 140.000,00 di cui € 135.800,00 per lavori soggetti a ribasso, € 4.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Quadro economico del progetto

A - Importo dei lavori	€ 140.000,00	€ 140.000,00
Al - Oneri diretti della sicurezza		€ 2.132,18
Importo lavori al netto soggetto al ribasso		€ 137.867,82
B - Somme a disposizione dell'Amm/ne		
B 1 - Per IVA. Al 22%		€ 30.800,00
B 2 – Contributo ANAC		€ 30,00



Totale somme a disposizione	€ 30.830,00	€ 30.830,00
Totale		€ 170.830,00

Il corrispettivo sarà determinato a misura (Art. 3 co. 1 lett. "eeee" del D. Lgs. n° 50/2016) applicando il ribasso d'asta offerto al Prezzario Regione Piemonte Edizione 2018 approvato con D.G.R. n. 6-6435 del 02.02.2018 pubblicato sul B.U.R. n. 6 supplemento ordinario n. 12 del 02.02.2018.

Il ribasso offerto:

- a) è applicato ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori al netto del costo del personale depurato della quota di spese generali e utili d'impresa (24,30%);
- b) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- c) non si applica altresì all'importo dei noli e trasporti relativi ai lavori in economia, ma solo ai materiali, alle spese generali e agli utili d'impresa ai sensi dell'articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010;

Nell'ipotesi di lavori da eseguirsi nei giorni feriali dopo le ore 17,00 e fino alle 22,00 i prezzi della manodopera saranno maggiorati del 15%, mentre saranno maggiorati del 30% nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 8,00;

Nell'ipotesi di lavori da eseguirsi nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 8,00 alle 17,00 i prezzi della manodopera saranno maggiorati del 15%, dalle ore 17,00 alle ore 22,00 del 30%, e del 50% nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 8,00.

#### **Articolo 4 — CATEGORIA DEI LAVORI**

I lavori rientrano nell'ambito della categoria OG1 (prevalente) per € 80.000,00, OS3 (subappaltabile) per € 20.000,00, OS 28 (subappaltabile) per € 30.000 e OS30 (subappaltabile) per 10.000,00 € (ai soli fini della individuazione della categoria di lavorazione). In sede di esecuzione detti importi potranno essere diversi sulla base di maggiori o minori esigenze della Stazione appaltante.

#### **Articolo 5 — DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo Quadro ha durata di gg 730 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero fino al raggiungimento massimo dell'importo previsto.

L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

#### **Articolo 6 — STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE**

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n° 145, il D. Lgs. N°50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) i Capitolati prestazionali;
- d) Prezzario Regione Piemonte Edizione 2018 approvato con D.G.R. n. 6-6435 del 02.02.2018 pubblicato sul B.U.R. n. 6 supplemento ordinario n. 12 del 02.02.2018;



e) DUVRI;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

#### **Articolo 7 — CAUZIONE DEFINITIVA**

La cauzione definitiva è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del. Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
- La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione.

Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dalla legge.

#### **Articolo 8 —ALTRI DOCUMENTI**

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione dell'Accordo Quadro:

- il piano operati di sicurezza e di coordinamento;
- elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
- dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;
- quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla Stazione Appaltante.

#### **Articolo 9 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA — DIRITTO DI RECESSO**

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del Decreto Legislativo 50/2016.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;

b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;



c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza;

d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;

e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;

f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;

g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;

h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;

j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

k) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo.

l) nell'ipotesi di mancata comunicazione di quanto previsto dall'art. 25 dello schema di contratto.

La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dall'Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del Decreto Legislativo n.50/2016, e successive modifiche ed integrazioni.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati con l'Ordine di lavoro in essere alla data in cui è dichiarata.

#### **Articolo 10 — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e la Impresa, tanto durante i corso dei lavori che dopo l'attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per via amministrativa, ai sensi dell'art. 205 del Decreto Legislativo n. 50/2016, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale. Foro di esclusiva competenza, il Tribunale di Torino.

#### **Articolo 11— POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, l'Impresa è obbligata, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari a € 500.000,00 e che preveda



anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00.

La polizza- assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa aggiudicataria dell'appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

#### **Art. 12. ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n.50/2016, per l'esecuzione dei lavori, all'affidatario verrà corrisposta l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura del 20%, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il periodo di durata del contratto.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

### **CAPO SECONDO**

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI ORDINI DI LAVORO EMESSI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

##### **Articolo 13 — MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel pieno rispetto delle normative in tema di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L'affidatario deve essere in grado di garantire almeno la presenza contemporanea di due squadre tipo. Ciascuna squadra deve essere almeno composta da un muratore e da un aiutante.

##### **Articolo 14 — TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

I lavori di manutenzione sono raggruppati in due categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori e suo insindacabile giudizio secondo quanto di seguito specificato:

priorità "01": urgente — lavoro urgente affidato tramite Ordine di lavoro, a mezzo fax o mail ed iniziato entro 24 (dicasi ventiquattro) ore dalla data della relativa comunicazione

priorità "02": ordinario — lavoro ordinario affidato tramite Ordine di lavoro, a mezzo fax o mail ed iniziato entro le tre giorni ore dalla data della relativa comunicazione;

priorità "03": programmato — lavoro programmato affidato tramite comunicazioni di esecuzione delle riparazioni e individuate secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l'Impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi. I



lavori rientranti in detta categoria non possono essere eseguiti prima sette giorni dell'Ordine di lavoro.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione e comunque al raggiungimento dell'importo minimo previsto al successivo art. 18.

L'impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico della Impresa dovrà contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell'Impresa, la esecuzione degli stessi.

### **Articolo 15 - PENALE**

In caso di ritardo ingiustificato del termine di inizio e/o di ultimazione di un intervento indicato nel singolo Ordine di Lavoro, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare dell'importo netto contrattuale.

### **Articolo 16 — CONDOTTA DEI LAVORI**

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Impresa, dovrà, in particolare:

1. eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le direttive impartite dalla D.L.;
2. elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all' esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
3. l'appaltatore potrà avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo il DM 37/08 e s.m.i. e, pertanto abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso;
4. curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti lavori eseguiti per categoria e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.

L'Impresa, dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza ai propri lavoratori ed agli utenti.

### **Articolo 17 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE**

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione, gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nei relativi Ordini di servizio.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le





modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione della penale prevista dall'articolo 15 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dalla Impresa con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dal precedente comma 2.

L'Impresa può chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle opere eventualmente già realizzate, successivamente alla loro consegna. Contestualmente alla presa in consegna dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dall'Impresa e, comunque entro e non oltre dieci giorni dalla esecuzione degli interventi, la Direzione dei Lavori contabilizzerà, in contraddittorio con l'Impresa, l'avvenuta esecuzione degli stessi per l'importo già quantificato nei relativi Ordini di lavoro.

#### **Articolo 18 — PAGAMENTI**

La Stazione Appaltante disporrà il pagamento delle somme dovute all'Impresa al raggiungimento di un importo complessivo contabilizzato, per lavori regolarmente eseguiti, di € 30.000,00 (Eurotrentamila/00). Contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Al termine dell'intero periodo contrattuale sarà emesso, entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dall'accettazione carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

#### **Articolo 19 — SUBAPPALTI O COTTIMI**

Il subappalto è consentito nella misura massima del 30% dell'importo dei lavori

#### **Articolo 20 — DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere nel corso dei lavori.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui all'articolo 348 della Legge del 20 marzo 1865, n. 2248, all'articolo 14 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, e agli articoli 138 e 139 del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa e comunque tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.



Si precisa, inoltre, che l'impresa dovrà farsi carico di ogni assistenza di mezzi e manodopera in tutti i cantieri dove sarà invitata ad eseguire attività lavorative.

### **Articolo 21 — OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare dai suoi Dipendenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi agenti ed operai.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ad esso affidati e a far sì che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti

### **Articolo 22 — OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA**

Oltre gli oneri del Capitolato Generale e quelli del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore assume, in relazione ai singoli ordini, anche gli oneri per:

a) la formazione dell'impianto cantiere attrezzato a seconda delle necessità di tipo fisso e/o mobile, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori.

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore;

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori;

e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti dall'appaltatore e sottoscritti per competenza dalla stazione appaltante;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni, l'esecuzione di tutte le manutenzioni dei mezzi d'opera e per le operazioni di collaudo.

h) tutte le opere provvisorie come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario.

i) la pulizia e sgombero quotidiano delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario.

j) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.



k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale.

l) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati lungo le strade provinciali o a pie d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.

m) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

### **Articolo 23 — RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA**

L'Impresa è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori.

E obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori, nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata la Stazione Appaltante. Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

Entro i 3 giorni precedenti l'inizio dell'appalto l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

L'Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Entro i 3 giorni precedenti l'avvio dell'appalto, l'Impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza.

Più in generale, l'Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità.

### **Articolo 24 - PREZZI CONTRATTUALI LAVORI IMPREVISTI E NUOVI PREZZI MATERIALI IN GENERE**



Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezzario di riferimento regionale, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte e a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte nei Capitolati pretazionali ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall'Impresa.

I materiali, i prodotti ed i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'Impresa ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste.

Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

## **CAPO TERZO DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 25 — RISPETTO AMBIENTALE**

Al fine di ridurre i fattori di nocimento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, l'impresa aggiudicataria, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;

Nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano nelle vicinanze, ai sensi dell'articolo 9 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;

Nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto, ai sensi dell'articolo 28 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;

Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione e necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta, ai sensi dell'articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i. e fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 ed s.m.i.;

Le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo, ai sensi dell'articolo 186 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;



L'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i., dalla Stazione Appaltante;

I macchinari, quali motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatori, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. 577 ed s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 ed s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 ed s.m.i.;

I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non e, tra l'altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, legno, ecc.).

#### **Articolo 26 — NORMATIVA ANTIMAFIA**

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010.

In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, ne sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

#### **Articolo 27 — OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

#### **Articolo 28 — RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.